



Comune di Frassino

Provincia di Cuneo

Via San Rocco n. 4 - tel. 0175/976926

frassino@cert.ruparpiemonte.it; anagrafe@comune.frassino.cn.it; ragioneria@comune.frassino.cn.it
tecnico@comune.frassino.cn.it info@comune.frassino.cn.

Prot. n. 1190

Frassino li, 16 MAR. 2024

ORDINANZA N. 5 /2024

IL SINDACO

Vista la richiesta della Ditta Costrade Srl con sede in Saluzzo, Regione Paschere n. 33, di istituire un senso unico alternato in Via Matteodo Bernardo, tra la S.P. 8 e il Ponte sul Rio Villa, nel tratto interessato dai lavori di "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO";

Atteso che occorre disciplinare la circolazione stradale al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e consentire comunque il transito sulla strada;

Visto il nuovo codice stradale, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DRP n. 495/92 e ss.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

di istituire il senso unico alternato, prevedendo il divieto di transito e di sosta con rimozione per tutti i veicoli su parte della carreggiata opportunamente delimitata, nel tratto di Via Matteodo Bernardo compreso tra l'incrocio tra la Strada Provinciale N. 8 della Valle Varaita a valle e l'incrocio con Via Courtil a monte, a decorrere dalla data del 16.04.2024 fino a fine lavori. Dovrà essere garantito a cura della Ditta Costrade Srl l'accesso e il recesso ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza e alle forze dell'ordine.

DISPONE

A carico della ditta il posizionamento della segnaletica così come prevista dalla normativa vigente e di copia della presente ordinanza, attenendosi strettamente al periodo su esposto;

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al ministero dei lavori pubblici (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6.12.1971, n. 1034).

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Per l'esecutività si comunichi:

- Mediante pubblicazione all'albo pretorio;

- Venga trasmessa copia della presente Ordinanza al Comando Stazione dei Carabinieri di Sampeyre e alla ditta Costrade Srl.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale di farla rispettare.



IL SINDACO
ELLENA Roberto